

## **Regolamento del Consiglio d'Istituto** **approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.1 durante la seduta del 07/06/2023**

### **PREMESSA**

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale previsto dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974.

Il Consiglio d'istituto rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola; fornisce, quindi, indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell'istituto.

In base all'art. 25, comma 6, del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, il Dirigente Scolastico deve presentare periodicamente al Consiglio di istituto una *“motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”*

Il Consiglio d'Istituto (C.d.I.) è l'organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti che elabora e adotta gli indirizzi generali dell'Istituto. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (G.E.). La costituzione del C.d.I. è disposta dall'art.8 del D. Lgs. 297/94.

Le competenze del C.d.I. e della G.E. sono stabilite dagli articoli 10, 276 e segg., 571 c. 4 del D.L. 297/94, nonché dagli artt.2/3/4/5 del D.P.R. 275/99 come modificato dai D.P.R. 156/99 e 105/01.

Per la parte contabile, il presente Regolamento segue quanto previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748.

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento definisce finalità, procedure e compiti dei soggetti partecipanti aventi diritto, nel rispetto delle normative vigenti. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa

al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche.

## **Art. 1 – Costituzione**

1) Il Consiglio d'Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, in numero variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.

### **Caratteristiche del Consiglio d'Istituto**

In base all'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e all'art. 8 del DL n.297 del 16 aprile 1994, il Consiglio di istituto dell'I.C. "Erocole Patti" di Trecastagni, risulta avere la seguente composizione:

- a) Dirigente Scolastico in carica, otto (8) docenti, otto (8) genitori, due (2) non docenti, per un totale di diciannove membri, tutti eletti secondo le disposizioni vigenti;
- b) la carica ha una durata di n.3 (tre) anni; i membri del Consiglio di istituto rimangono, in carica per un triennio fino al successivo rinnovo dell'organo collegiale e nulla vieta che possano essere riconfermati nell'incarico per un ulteriore triennio in seguito a regolari elezioni.
- c) è presieduto dal Presidente, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, il quale ne assume la Presidenza;
- d) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva;
- e) coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio/Giunta, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste che accettano la nomina, altrimenti si procede al successivo avente diritto nella stessa lista;
- f) per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, vale a dire la metà più uno del Consiglio d'Istituto nella sua interezza;
- g) nel caso in cui non possa essere presente il Presidente eletto, la seduta del giorno viene presieduta dal Vice-presidente oppure dal membro più anziano/a dei rappresentanti della componente genitori presenti;
- h) il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti siano rappresentate durante la seduta convocata;
- i) il Consiglio di Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti (\* vedi art.10), purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti;
- l) in caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
- m) il Consiglio di Istituto si rinnova ogni tre anni e, scaduto il triennio, resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

### **2. La Giunta Esecutiva:**

- a) è composta da n.1 (uno) docente, n.2 (due) genitori, n.1(uno) membro personale ATA; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di Segretario, e il Dirigente Scolastico che la presiede;
- b) la G.E. può essere aperta con la presenza della metà più uno (1) dei suoi componenti;
- c) la carica ha una durata di tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti/membri in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

## Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il D.I. 129/18 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* all’art 5 c.8 sottolinea che *“Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è **proposto dalla Giunta esecutiva**, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione”* e, all’art. 10 c. 3 stabilisce che *“Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, **adottata su proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico”**”.*

## Art. 2 – Elezioni interne

1. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso: nel corso della prima seduta, tutti i membri del Consiglio convocati all’insediamento, a scrutinio segreto e con l’indicazione di una sola preferenza su apposita scheda di voto, esprimono la loro opinione in merito. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

2. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell’ambito del Consiglio stesso.

Il Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con procedura analoga a quella del Presidente, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In assenza del Presidente e del Vice-presidente, (se eletto), ne fa le veci il consigliere più anziano d’età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.

3. Per l’espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute, in formula scritta a mano oppure con strumenti elettronici/digitali; il Segretario può anche essere diverso per ogni data di convocazione dello stesso.

4. Il Consiglio d’istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva (G.E.). Ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza (una per ciascuna componente). Sono proclamati eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di voti, si procede con il ballottaggio.

In caso di decadenza o di dimissioni irrevocabili di un componente, si procede all’elezione con le modalità di cui ai commi precedenti, con voto limitato a un nominativo. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, la metà più uno della Giunta completa.

### Art. 3 – Competenze

Il Consiglio di Istituto è l'Organo Collegiale di governo della scuola e opera in relazione ai seguenti compiti:

- elabora e adotta gli indirizzi generali;
- determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
- adotta il Regolamento interno del Circolo o dell'istituto,
- adotta l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, (attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie);
- delibera la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- approva il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto;
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- delibera in merito all'adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze ambientali;
- promuove contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali forme di collaborazione;
- favorisce la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole: (organizzazione e programmazione della vita e delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto, con particolare riguardo alle iniziative di recupero/potenziamento volte a prevenire, attenuare, eliminare l'insuccesso scolastico e ogni forma di disagio fisico, psichico e sociale, legata a situazioni di svantaggio e/o handicap);

Il C.I. indica, altresì, i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. Il C.I. esprime inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

#### **Art. 4 - Prima convocazione ed elezione del Presidente**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina dei relativi membri risultati eletti, per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta Esecutiva.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Appena eletto, il Presidente assume il suo incarico e la seduta prosegue la sua normale attività.

#### **Art. 5 - Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il Regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine.

Firma, con il Segretario, i verbali delle sedute.

2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

#### **Art. 6 – Convocazione**

1. Il Consiglio di Istituto si riunisce in Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola e in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti.

2. È convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva; deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o da almeno due membri della Giunta.

3. La convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.

4. La Giunta Esecutiva si riunisce prima della data di convocazione per predisporre l'O.d.G. e l'esame di eventuali documenti.

5. La convocazione del Consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto e/o via mail, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima in caso di particolare e comprovata urgenza.

6. La convocazione, oltre alla data della riunione e all'orario di inizio, deve contenere l'O.d.G., il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

7. Tutte le comunicazioni e i documenti preparatori possono essere inviati prima della data della convocazione e/o nel momento stesso della convocazione, ai membri del Consiglio tramite e-mail dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

8. Se il Presidente e/o il Dirigente scolastico lo ritengono opportuno, si possono fornire documenti digitali o cartacei anche al momento stesso della seduta, senza che questa ne precluda la discussione.

9. La redazione e l'invio delle lettere di convocazione rientrano nelle competenze dell'Ufficio di Segreteria

#### **Art. 7 – Validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza più uno dei componenti in carica. È facoltà dei consiglieri chiedere la verifica del numero legale.

2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta con documentazione adeguata e con un preavviso di almeno ventiquattro ore

### **Art. 8 – Validità dell'adunanza e votazioni**

1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, entro e non oltre i dieci giorni successivi.
2. Qualora entro 15 minuti dall'inizio della seduta un Consigliere non si presenti alla seduta, il Presidente constata la mancanza del Consigliere il quale, anche se si presenta in ritardo non potrà più farne parte.
3. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando si fa questione di persona o su richiesta di un Consigliere o del Presidente stesso.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Per il voto non sono ammesse deleghe.
7. Con la votazione, il punto all'o.d.g. si intende esaurito. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

### **Art. 9 - Conclusione della seduta**

Il Presidente, tenuto conto del periodo di tempo indicato nella convocazione, dichiara terminata l'adunanza allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g.

Esaurita tale trattazione, il Presidente ha facoltà di effettuare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.

Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia ultimata la trattazione degli argomenti, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla eventuale votazione dello stesso.

La seduta, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'o.d.g., viene aggiornata fissando la data della successiva convocazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

### **(\*) Art. 10 - Decadenza per assenze e decadenza anticipata dei membri del Consiglio d'Istituto**

#### **Decadenza per assenze**

I membri del Consiglio di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione.

Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

I membri del Consiglio di istituto rimangono, quindi, in carica per un triennio fino al successivo rinnovo dell'organo collegiale e niente vieta che possano essere riconfermati nell'incarico per un ulteriore triennio in seguito a regolari elezioni.

### **Decadenza anticipata dei membri del Consiglio di istituto**

Come stabilisce l'art.51 comma 1 dell'OM n.215/91, decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche e perdono il potere deliberante all'interno dell'Organo Collegiale.

Nello specifico la normativa citata chiarisce che i genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.

In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli.

Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. La componente docente all'interno del Consiglio di istituto può decadere per trasferimento in altra sede o per pensionamento, in quanto non risulta più in servizio nella scuola.

**Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto, infatti, anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994:**

*I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.*

L'art.35 citato stabilisce che *“Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive.”*

I membri impossibilitati a partecipare alla seduta devono far pervenire al Presidente e al Dirigente Scolastico via mail, la motivazione dell'assenza con un preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta e fornendo documentazione adeguata.

Sono esentati da tale incombenza i docenti membri assenti durante l'orario di servizio.

**3. Decadono automaticamente i membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute convocate consecutive.**

4. Il Presidente potrà richiamare comunque all'ordine e alla responsabilità tutti i rappresentanti che dovessero avere comportamento non in linea con quanto regolamentato.

Il Presidente, rilevate due assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza.

**Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste d'appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse.**

Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio e, ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica.

Al termine della discussione, i Consiglieri si pronunceranno a maggioranza assoluta sulla decadenza con voto a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.

### **Art. 11 - Dimissioni**

1. Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo, deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.
2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.
3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberato dal Consiglio.
4. Il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nella lista d'appartenenza.

### **Art. 12 - Revoca del mandato al Presidente del C.I. e alla Giunta**

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità, la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

### **Art. 13 – Elezioni suppletive**

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti una ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
- b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
- c) le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie;
- d) i membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

### **Art. 14 – Il processo verbale**

1. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è approvato al termine della seduta o all'inizio della successiva.
2. Il verbale deve riportare la successione delle delibere, la sintesi della discussione svolta, e indicare con precisione:
  - a. i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e non giustificati;



- b. il nominativo del Presidente e del Segretario;
  - c. il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l'esito delle votazioni stesse, a richiesta, con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione.
3. Può contenere anche i documenti, preferibilmente in formato digitale, inerenti il tema di discussione proposti dai singoli consiglieri o può includere interventi (sui punti all'ordine del giorno) che, dopo essere stati espressi, sono pervenuti per iscritto al Presidente e al Segretario durante la seduta.
  4. Il processo verbale della seduta viene riportato, dopo l'approvazione, sul registro con pagine successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.
  5. Il testo degli atti posti in votazione deve essere approvato seduta stante.

### **Art. 15 – Pubblicità degli atti**

1. Non sono pubblicate all'albo i verbali delle sedute;
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, o di un suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. È possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.  
In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che la sottopone alla Giunta Esecutiva, la quale può accettare o respingere la richiesta. I consiglieri che consegnano atti del Consiglio a soggetti che non hanno diritto alla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio.
1. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è approvato al termine della seduta od all'inizio della successiva.

### **Art. 16 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore dal 15° giorno successivo dalla sua pubblicazione nell'albo dell'Istituto.
2. Il Regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge, su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza.
3. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda al Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti statali emanato con C.M. 16/4/1975 n. 105 e alla normativa vigente.